



COMUNE DI BOLOGNA

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n.140 del 06/12/2020.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA NUOVA IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 180 DEL D.L. 34/2020. **DC/PRO/2020/147**

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di dicembre si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti in via telematica, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale

n.337 del 02/07/2018 e n.111/2020,

nelle persone dei Signori:

Dott.Pietro Boraschi Presidente;

Dott.Andrea Triossi componente;

Dott.Sebastiano Resta Componente.

Visti i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri;

Visto il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità

IL COLLEGIO DEI
REVISORI:

Si e' riunito per esaminare la richiesta di parere di cui all'oggetto:

PREMESSO

che con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020) è stata modificata la norma cardine di istituzione e disciplina dell' imposta di soggiorno, con un intervento contenuto nell'articolo 180, commi 3 e 4 che ha riscritto l' articolo 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 4 comma 5 ter del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50 assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell' imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;

la [Cassazione con la sentenza n. 30227 della Sesta sezione penale](#) afferma che, dopo l'entrata in vigore dell'[articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, non si configura il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che non versa al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Rimane tuttavia la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti;

la sentenza ricorda che, per effetto del decreto rilancio della primavera scorsa, sono stati modificati i compiti affidati al gestore nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione, l'ente locale a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto che ha fruito del servizio.

In altre parole, in precedenza il gestore raccoglieva e custodiva il denaro pubblico versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all'ente locale titolare della riscossione; oggi, dopo la modifica, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura. sui quali però si può rivalere;

È stato approvato l'11 novembre il decreto interministeriale per la fornitura dei dati relativi alle locazioni brevi, imposta di soggiorno, e contributo di soggiorno Roma Capitale.

Il decreto è stato previsto dall'articolo 13-quater del DI 34/2019 che al comma 2 dispone che i dati relativi alle persone alloggiate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, compresi i gestori di case e di appartamenti per vacanze, trasmessi alle questure (articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza) sono forniti dal ministero dell'Interno all'agenzia delle Entrate, che a sua volta li rende disponibili ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno;

L'approvazione del decreto rappresenta una opportunità per i Comuni, non solo per la semplicità della fornitura dei dati, tramite Puntofisco, ma anche per la tempestività delle informazioni. Novità importante, anche considerando che l'articolo 180 del DI 34/2020 qualifica oggi il gestore della struttura come responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa sui clienti delle strutture ricettive; in altri termini, con i dati che saranno forniti i Comuni saranno in grado di quantificare in modo puntuale l'imposta che il gestore è tenuto a pagare;

CONSIDERATE

Le motivazioni della bozza di delibera e le modifiche legislative,

INVITA

L'Ente a monitorare e controllare ed ad accertare che:

- 1) con riferimento all'anno di imposta 2020, le dichiarazioni trimestrali di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) del previgente regolamento, se non ancora presentate, siano trasmesse al Comune entro il 15 gennaio 2021;
- 2) sia rispettato il termine del riversamento dell'imposta riscossa nel primo, secondo e terzo trimestre 2020, di cui all'art. 5 comma 2 lett. c) del previgente regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, che è stato differito al 30 novembre 2020, così come deliberato dal Consiglio Comunale con proprio atto P.G.

139416/2020 avente ad oggetto “Differimento dei termini di riversamento dell’imposta di soggiorno a seguito emergenza sanitaria collegata alla diffusione del COVID-19”;

3) sia rispettato il termine del riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel quarto trimestre dell’anno 2020 (ottobre -novembre -dicembre) al 15 gennaio 2021.

4) siano effettuati i relativi accertamenti per i periodi di imposta precedente , invitando i funzionari comunali preposti alla gestione dell’imposta di soggiorno a vigilare costantemente sull’operato dei gestori delle strutture ricettive, in particolar modo sul rispetto dei termini di versamento, intervenendo tempestivamente. Si ricorda che il reato di peculato si configura anche con il semplice ritardo nel versamento rispetto ai termini previsti dal regolamento dell’imposta(Corte di Cassazione IV sezione penale, sentenza del 12/7/18 n.32058.)

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze,e con le osservazioni sopra esposte, parere favorevole alla delibera DC/PRO/2020/147,

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E' QUELLA DELL'ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente nelle sedi dei singoli revisori.

Dott. Pietro Boraschi

Dott. ssa Andrea Triossi

Dott. Sebastiano Resta